

Liste di mobilità e lavoro intermittente

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell'ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell'indennità di disponibilità.

.....

Nell'ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore potrà mantenere comunque l'iscrizione nella lista di mobilità.

L'istanza di interpello

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti dal Ministero del Lavoro in ordine alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione e la relativa indennità, nell'ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell'indennità di disponibilità.

La risposta del Ministero

In premessa il Ministero ha definito che per fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre partire dalla lettura dell'art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, i quali stabiliscono che l'indennità di mobilità viene sospesa (per le giornate di lavoro svolto e mantenendo l'iscrizione alla lista) nel caso in cui il lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro a tempo parziale o con contratto a tempo determinato e anche nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, laddove non superi il periodo di prova.

Si sottolinea, in merito, che non si tratta di decadenza dal beneficio ma di mera sospensione dell'erogazione del trattamento di mobilità, in quanto il lavoratore, seppur reimpiegato, conserva il diritto a mantenere l'iscrizione nella citata lista.

Con riferimento all'ipotesi di assunzione mediante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, si evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Pertanto la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta, ai sensi dell'art. 9, comma 6 lett. a), della legge n. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.

Sul punto, infatti, giova rammentare che la durata della prestazione nel lavoro intermittente – ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – è soggetta alla limitazione di legge delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari e solo “in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” (art. 34, comma 2 bis, d.lgs. n. 276/2003).

Al riguardo si segnala inoltre che l'INPS, con messaggio n. 7401/2011, in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento o meno dell'indennità di mobilità, fermo restando il mantenimento della iscrizione nella relativa lista.

In definitiva

Il Ministero ritiene che nell'ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore mantenga comunque l'iscrizione nella lista.